

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 164/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 30 aprile 2013;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 19 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 19 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2013

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 19</b> <b>Impianto sportivo</b></p>	<p><b>Art. 19</b> <b>Impianto sportivo</b></p>
<p>1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.</p> <p>2. L'impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono, autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di Province limitrofe, dotati di campi coperti.</p> <p>3. In caso di diniego della autorizzazione di cui al precedente comma le società potranno chiedere il riesame dell'istanza: -al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico; -al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico ovvero di puro settore giovanile.</p> <p>4. Salvo deroga, per quanto di competenza, della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.</p> <p>5. In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel Comune in</p>	<p>1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.</p> <p>2. In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.</p> <p>4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti non ubicati nel Comune in cui hanno sede. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.</p>

<p>cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla promozione l'attività in un impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in altro Comune. L'individuazione dell'impianto sportivo è effettuata d'intesa tra la società e le competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente decisione è devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato della terza stagione sportiva successiva alla promozione, ove l'impianto sportivo del Comune in cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di quest'ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della stessa provincia, dotato di impianto sportivo idoneo alla categoria e modificare la propria denominazione sociale. Il trasferimento di sede e la modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti dal comma 2 dell'art. 17 e dal comma 3 dell'art. 18 dovrà essere presentata entro il 30 giugno. La società, qualora non si avvalsesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza.</p>	<p>5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai commi 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;</li> <li>- al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di primo settore giovanile.</li> </ul> <p><del>5. In ambito professionistico, le società neopromosse, ivi incluse quelle provenienti dal Comitato Interregionale, ove non disponessero di un impianto sportivo idoneo nel Comune in cui hanno sede, sono autorizzate a svolgere per tre stagioni successive alla promozione l'attività in un impianto sportivo idoneo alla nuova categoria ubicato in altro Comune. L'individuazione dell'impianto sportivo è effettuata d'intesa tra la società e le competenti Leghe. In caso di mancato accordo, ogni conseguente decisione è devoluta al Consiglio Federale. Al termine del campionato della terza stagione sportiva successiva alla promozione, ove l'impianto sportivo del Comune in cui ha sede la società non fosse idoneo per la categoria di appartenenza di quest'ultima, la società potrà trasferire la propria sede sociale in altro Comune della stessa provincia, dotato di impianto sportivo idoneo alla categoria e modificare la propria denominazione sociale. Il trasferimento di sede e la modifica della denominazione sociale sono approvati dal Presidente federale, sentita la Lega competente, e la relativa istanza corredata dei documenti e degli atti previsti dal comma 2 dell'art. 17 e dal comma 3 dell'art. 18 dovrà essere presentata entro il 30 giugno. La società, qualora non si avvalsesse di tale facoltà, si intenderà rinunciataria al Campionato di competenza.</del></p> <p>6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.</p>
--	--

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 30 aprile 2013;
- vista la comunicazione della Co.Vi.So.C., con cui l'organo di controllo ha rappresentato che il rapporto VP/DF di cui all'art. 85 delle N.O.I.F., possa essere determinato in misura non inferiore a 4 unità di valore della produzione per 1 unità di debiti finanziari;
- visti l'art. 27, comma 2 dello Statuto e l'art. 85, lett. A), Par. VIII e lett. B), Par. VIII delle NOIF

d e l i b e r a

di fissare il rapporto VP/DF di cui all'art. 85, lett. A), Par. VIII e lett. B), Par. VIII delle N.O.I.F., nella misura minima di 4 unità di valore della produzione per 1 unità di debiti finanziari.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2013

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 169/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 30 aprile 2013;
- ritenuto opportuno stabilire sin d'ora che, in caso di vacanza di organico nel campionato professionistico di Serie B 2013/2014, non si procederà all' integrazione dell'organico, salvo che le non ammissioni determinino complessivamente un organico inferiore alle 20 squadre. In tal caso si avvieranno le procedure di ripescaggio fino al completamento dell'organico a 20 squadre;
- valutato di rinviare ad un separato provvedimento la definizione dei restanti criteri e modalità per l'eventuale integrazione degli organici;
- visto l'art. 27 dello statuto federale

d e l i b e r a

in caso di vacanza di organico nel Campionato di Serie B 2013/2014, determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al predetto campionato, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico complessivo inferiore a 20 squadre.

In tali ipotesi, il Consiglio federale integrerà, secondo criteri e modalità da definirsi, le ulteriori eventuali vacanze di organico sino al raggiungimento per il Campionato di Serie B del numero di 20 squadre.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2013

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 170/A

Il Consiglio Federale

- Nella riunione del 30 aprile 2013;
- visto il C.U. n. 82/A del 21 novembre 2012, con il quale si è stabilito che in caso di vacanza di organico nei Campionati di I Divisione e di II Divisione 2013/2014, determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai relativi campionati, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico complessivo inferiore a 69 squadre. In tal caso gli organici di I Divisione e di II Divisione 2013/2014, saranno integrati fino al raggiungimento del numero di 33 squadre in I Divisione e 36 squadre in II Divisione;
- visto il C.U. 169/A del 7 maggio 2013, con il quale si è stabilito che in caso di vacanza di organico nel Campionato di Serie B determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al relativo campionato, non si procederà ad integrazione di organico, salvo che le non ammissioni determinino un organico complessivo inferiore a 20 squadre. In tal caso l'organico di serie B 2013/2014 sarà integrato fino al raggiungimento del numero di 20 squadre;
- ritenuto opportuno e coerente con le suddette disposizioni in materia di ripescaggi che, nella prossima stagione sportiva, sia sospesa l'applicazione dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 52 delle NOIF;
- ritenuto altresì di prevedere che l'applicazione del comma 10 dell'art. 52 soprarichiamato, debba essere estesa anche ai casi di eventuali non ammissioni ai Campionati di Serie A e di Serie B (2013/2014)

d e l i b e r a

è sospesa l'applicazione per la stagione 2013/2014 dei commi 6, 7, 8 e 9 dell'art. 52 delle NOIF;

il comma 10 dell'art. 52 delle NOIF troverà applicazione anche per i casi di eventuali non ammissioni ai Campionati di Serie A e di Serie B nella stagione sportiva 2013/2014.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 MAGGIO 2013

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



29 aprile 2013  
4980/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°51

Oggetto: Scadenze fiscali nel mese di maggio per le società e associazioni sportive dilettantistiche-

Si ricordano le seguenti scadenze fiscali nel mese di maggio per le società e associazioni sportive dilettantistiche.

**-7 maggio:** termine ultimo per la presentazione della domanda d'iscrizione, in via telematica, da parte delle **associazioni sportive dilettantistiche**, in possesso dei prescritti requisiti, al riparto del **cinque per mille**;

**-16 maggio-** IVA – I soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'IVA ed i soggetti che hanno optato per la legge n. 398/91 devono effettuare il versamento IVA relativo al 1° trimestre 2013.

I soggetti che hanno optato per la legge n. 398/91 determinano l'imposta da versare, senza applicazione di interessi, sulla base delle registrazioni effettuate nel trimestre nel prospetto di cui al D.M. 11 febbraio 1997;

**-31 maggio** – Versamento della seconda rata degli acconti IRES ed IRAP 2012/2013 da parte dei soggetti IRES con esercizio chiuso al 30 giugno 2012 (undicesimo mese dalla chiusura dell'esercizio).

Il versamento dell'acconto si calcola sulla base del reddito dichiarato con il Modello UNICO 2012 (IRES ed IRAP), relativo all'esercizio chiuso al 30 giugno 2012, che è stata inviato, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro il 2 aprile 2013 (31 marzo e 1° aprile festivi).

Il saldo delle imposte IRES ed IRAP (2011/2012) e la 1^ rata degli acconti 2012/2013), dovuti in base all'esercizio 2011/2012, sono stati versati entro il 16 dicembre 2012.

Si ricorda che in caso di omissione della presentazione del Mod. UNICO e/o in caso di omissione dei versamenti, è possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio



3 maggio 2013  
5045/CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°52

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della nota dell'Ufficio Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali del C.O.N.I. n. 0000043/13, del 2 maggio 2013.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio



# Coni

Coordinamento Attività Politiche e Istituzionali

Prot. n. 0000043/13

Roma, 2 maggio 2013

- Alle Federazioni sportive nazionali
- Alle Discipline sportive associate
- Agli Enti di Promozione Sportiva
- Ai Comitati Regionali CONI
- Ai Delegati Provinciali CONI
- Alle Associazioni Benemerite
- Alle Unità Direzionali Coni Servizi S.p.A.

Loro Sedi

Oggetto: A) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Decreto 25 febbraio 2013 recante “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”.

B) Associazioni sportive dilettantistiche. Casi di decadenza dal regime tributario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale. Normativa n. 9/E del 24 aprile 2013.

C) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Decreto 6 marzo 2013 recante “Annullamento d’ufficio della direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo”.

D) AGCOM – Delibera 18 ottobre 2012 recante “Misure e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l'anno 2012 (stagione sportiva 2011/2012) (Delibera n. 479/12/CONS)”.

---

**A) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Decreto 25 febbraio 2013 recante “Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al decreto – legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.**

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 98 del 27 aprile 2013 il decreto di cui all'oggetto che istituisce il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'art. 64, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2013, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Detto Fondo è destinato al finanziamento in conto capitale – sino alla concorrenza massima di 18 milioni di euro – di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti già in essere.

Il massimo finanziamento attribuibile a ciascun progetto, ammesso alla ripartizione, per importi fino ad euro 100.000, sarà pari al 100% del costo complessivo dell'intervento;  
per importi compresi tra euro 100.000 ed euro 600.000, non potrà superare la somma di euro 100.000 più il 76% della quota eccedente euro 100.000;  
per importi compresi tra euro 600.000 ed euro 1.000.000, non potrà superare la somma di euro 480.000 più il 30% della quota eccedente euro 100.000;  
per importi compresi tra euro 1.000.000 ed euro 1.500.000, non potrà superare la somma di euro 600.000 più il 20% della quota eccedente euro 1.000.000;  
infine, per importi superiori ad euro 1.500.000, non potrà superare la somma di euro 700.000 più il 10% della quota eccedente euro 1.500.000.

Sono legittimati a presentare i progetti i seguenti soggetti:

- a) enti pubblici territoriali e altre amministrazioni pubbliche;
- b) federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.);
- c) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro del C.O.N.I.;
- d) discipline sportive associate, riconosciute dal C.O.N.I.;
- e) enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- f) associazioni e fondazioni, anche a carattere religioso, che svolgano attività di promozione sportiva senza fini di lucro.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, deve essere compilata secondo l'apposito modulo di richiesta, reperibile sul sito istituzionale [www.sportgoverno.it](http://www.sportgoverno.it) e corredata dalla documentazione prescritta. Deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: [affariregionali@pec.governo.it](mailto:affariregionali@pec.governo.it), ovvero spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, via della stamperia n. 8 – 00184 – Roma.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda, completa della prescritta documentazione, scade alle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (ovvero entro l'11 giugno 2013).

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- modulo di richiesta, reperibile sul sito [www.sportgoverno.it](http://www.sportgoverno.it),
- progetto preliminare e relativa delibera di approvazione;

- documentazione allegata al progetto, così come previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina il codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento agli elaborati previsti dall'art. 17 del regolamento attuativo di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
- autocertificazione del legale rappresentante dell'ente attestante il titolo giuridico della disponibilità dell'area o dell'impianto oggetto di intervento per un periodo non inferiore ad anni 15;
- relazione in merito alla rispondenza del progetto ai criteri di cui all'art. 4 del presente decreto;
- piano finanziario con esplicita indicazione, ove il costo del progetto sia superiore ad euro 100.000,00, dei co-finanziamenti, richiesti o già in essere;
- piano di sostenibilità dei costi di gestione e di manutenzione della struttura.

In base all'art. 4 del presente decreto, poi, i progetti pervenuti sono ammessi a contributo sulla base della verifica dei seguenti requisiti:

- legittimazione del soggetto istante, completezza e tempestività della documentazione presentata;
- aderenza del progetto alla disciplina nazionale ed europea in materia di appalti ed opere, nonché alla vigente normativa sulla sicurezza delle strutture sportive;
- coerenza del progetto con le linee guida per la promozione della attività sportiva di cui al DPR 3 novembre 2011;
- completezza della documentazione e sostenibilità economica dell'impianto per almeno i cinque anni successivi alla sua realizzazione;
- adeguamento alle norme concernenti l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Ai fini della selezione dei progetti ammissibili alla ripartizione del Fondo, viene elaborata una graduatoria, attribuendo a ciascun progetto un punteggio totale ottenuto sulla base dei criteri e delle specifiche indicate nell'ambito dell'art. 5 del decreto (ad esempio, progetti destinati alla costruzione/completamento e/o ristrutturazione/messa a norma di impianti al servizio di scuole e università, 40 punti; progetti destinati alla costruzione/completamento e/o ristrutturazione/messa a norma di strutture ubicate nelle regioni in cui la disponibilità di impianti per cittadinanza risulti inferiore alla media nazionale, sulla base di dati oggettivi forniti dal CONI, punti 30, etc.).

Nel caso in cui due o più progetti ottengano il medesimo punteggio, per l'ammissione al riparto si tiene conto, nell'ordine, delle seguenti eventualità:

- progetti la cui realizzazione consenta di rendere organica la distribuzione degli interventi su tutto il territorio nazionale (punti 10);
- progetti che riguardino aree in cui avranno luogo, nei prossimi cinque anni, competizioni sportive di rilievo nazionale/internazionale interessanti lo sport dilettantistico (punti 10).

Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport viene nominato un nucleo di valutazione composto dal coordinatore dell'Ufficio per lo sport, in qualità di

presidente, da quattro componenti nominati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di cui due designati dal CONI, da quattro rappresentanti nominati dalla Conferenza unificata. Il nucleo di valutazione, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di accesso alla ripartizione, elabora la graduatoria di merito.

In base all'art. 7, con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport è approvata la graduatoria e sono individuati i progetti ammessi al finanziamento, con le relative quote.

Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, nonché sul sito [www.sportgoverno.it](http://www.sportgoverno.it).

A seguito della pubblicazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport provvederà a notificare l'avvenuta concessione dei benefici finanziari agli enti utilmente collocati nella graduatoria, nel limite della dotazione finanziaria disponibile.

L'erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità:

- a) 40% a titolo di anticipazione, previa polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, a garanzia dello stesso importo, che verrà formalmente svincolata dall'Amministrazione a conclusione dell'intervento;
- b) 40% a stato avanzamento lavori, a fronte di rendicontazione di spese sostenute pari almeno al 70% dei costi indicati nel progetto definitivo, in coerenza con il cronoprogramma approvato;
- c) 20% a saldo, previa presentazione del certificato di regolare esecuzione, del collaudo e di quanto altro previsto dalla normativa vigente in materia di appalti.

Al Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Ufficio per lo sport – è demandato il monitoraggio e l'alta sorveglianza sul regolare svolgimento degli interventi. A tal fine, il suddetto Dipartimento, a seguito di un'apposita convenzione – che definirà anche le modalità per la realizzazione dei controlli di tipo ispettivo –, potrà avvalersi, ai sensi della normativa vigente e nell'ambito dei compiti di istituto, della collaborazione della Guardia di finanza.

Il Dipartimento verificherà, altresì, che l'eventuale minor costo totale dell'opera ovvero la incompleta realizzazione dei lavori di costruzione/ristrutturazione/messa a norma dell'impianto comportino una riduzione proporzionale del finanziamento ovvero la revoca totale, procedendo a richiedere ai soggetti destinatari del finanziamento la restituzione delle risorse erogate, ai sensi del successivo art. 10.

A decorrere dalla data di notifica dell'avvenuta concessione del finanziamento, i beneficiari avranno, a pena di decadenza, sessanta giorni per inviare il progetto definitivo completo di tutti gli elaborati e redatto ai sensi del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che disciplina il codice dei contratti pubblici.

La decadenza dal beneficio è disposta con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

Con medesimo provvedimento è disposta la revoca totale o parziale del finanziamento nei seguenti casi:

- a) mancato inizio dei lavori previsti se gli stessi non siano avviati entro dodici mesi dalla data di notifica dell'avvenuta concessione del beneficio finanziario;
- b) mancata ultimazione dell'intervento previsto entro quarantotto mesi dall'inizio dei lavori;
- c) mancata ottemperanza agli adempimenti di garanzia e rendicontazione, alle scadenze indicate;
- d) costo totale del progetto definitivo inferiore, a consuntivo, rispetto a quanto indicato nel piano finanziario allegato.

Sarà cura del suddetto Dipartimento procedere al recupero delle somme, oggetto di revoca totale o parziale, già erogate ai soggetti destinatari del finanziamento.

Le somme rivenienti dalle revoche totali o parziali rientrano nella disponibilità del Fondo e saranno reimpiegate a beneficio degli interventi ammessi, secondo la graduatoria in precedenza citata.

\*\*\*

**B) Associazioni sportive dilettantistiche. Casi di decadenza dal regime tributario di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale. Normativa n. 9/E del 24 aprile 2013.**

Con la circolare in oggetto, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle problematiche fiscali riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime fiscale agevolativo di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, relativamente:

- 1) agli effetti della mancata tenuta del modello previsto dal D.M. 11 febbraio 1997;
- 2) agli effetti della mancata tenuta del rendiconto previsto dall'art. 5, comma 5, del D.M. 26 novembre 1999, n. 473;
- 3) alle violazioni formali degli obblighi statuari concernenti la democraticità e l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Riguardo alla violazione sub 1), l'Agenzia delle Entrate precisa che la mancata tenuta del modello in questione, sul quale gli enti sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime di cui alla legge n. 398/1991 devono, tra l'altro, annotare, anche con unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, non comporta la decadenza dai benefici fiscali di cui alla citata legge 398/1991, non essendo tale sanzione espressamente contemplata dall'art. 9, comma 3, del DPR n. 544/1999, che disciplina il detto adempimento.

Ciò sempreché, in sede di accertamento, sia dato "procedere alla ricostruzione della situazione reddituale dell'ente sportivo dilettantistico tenendo conto delle effettive risultanze contabili, da parte dell'ente, con fatture e altri documenti".

Nel caso, è, quindi, applicabile la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746, prevista in materia di violazione degli obblighi relativi alla contabilità dall'art. 9, comma 1, del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471.

Interviene, invece, la decadenza dal predetto regime di favore ove l'ente sportivo non sia in grado di produrre idonea documentazione atta a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991.

In ordine, poi, agli effetti della mancata tenuta del rendiconto di cui al punto 2), viene preliminarmente osservato che il reddito imponibile dei sodalizi sportivi dilettantistici che hanno optato per il regime tributario di cui alla legge n. 398/1991 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento e aggiungendo al risultato ottenuto l'intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Tanto premesso, viene evidenziato che, ai fini dell'applicabilità degli specifici benefici recati dal citato art. 25, comma 2, della legge 133/1999 (esclusione dal detto reddito imponibile, nei limiti e alle condizioni di legge, dei proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e per il tramite di raccolte pubbliche di fondi), il sodalizio sportivo deve redigere apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR n. 600/1973.

A tal riguardo l'Agenzia delle Entrate dichiara che l'adempimento in parola si considera soddisfatto qualora i dati da inserire nell'anzidetto rendiconto "siano comunque desumibili attraverso le risultanze della contabilità generale dell'ente sportivo dilettantistico, fermi restando gli obblighi di redazione e conservazione, per ciascuna manifestazione, della relazione illustrativa, ai sensi degli articoli 20 e 22 del DPR n. 600 del 1973".

Ritiene, quindi, l' Agenzia delle Entrate che la mancata redazione del ripetuto rendiconto non determini, di per sé, l'inapplicabilità delle disposizioni di esclusione dall'IRES per i proventi realizzati e non evidenziati nel rendiconto stesso "sempre che, in sede di controllo, sia comunque possibile fornire una documentazione idonea ad attestare la realizzazione dei proventi esclusi dal reddito imponibile".

Nella descritta ipotesi trovano comunque applicazione le sanzioni previste per la mancata osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti contabili.

Ove l'ente sportivo non sia in grado di produrre la documentazione di cui sopra, i proventi per i quali non si è provveduto alla redazione del rendiconto devono essere sottoposti a tassazione IRES con l'applicazione del coefficiente di redditività del 3 per cento.

Quanto, infine, alle violazioni formali degli obblighi statutari concernenti la democraticità e l'eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'Agenzia delle Entrate, richiamando a tal proposito la disposizione recata dall'art. 90, comma 18, lett. e), della legge n. 289/2002, individua, tra gli indici rilevanti da cui desumere la reale natura associativa dell'ente e la sua effettiva democraticità, le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee.

Ritiene al riguardo l' Agenzia che “ non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici recati dalla legge n. 398 del 1991, qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell'associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità”:

- l'adozione di forme di convocazione dell'assemblea diverse da quelle tradizionali, quali, ad esempio, l'invio di e-mail in luogo dell'apposizione in bacheca dell'avviso di convocazione;
- l'occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro dei soci.

Comportano, invece, la decadenza dai benefici di cui alla legge n. 398/1991:

- la mancanza assoluta di forme di comunicazione idonee ad informare gli associati delle convocazioni assembleari e delle decisioni degli organi sociali;
- la presenza di diverse quote associative alle quali corrisponda una differente posizione del socio in termini di diritti e prerogative, rispetto alla reale fruizione e godimento di determinati beni e servizi;
- l'esercizio limitato del diritto di voto, dovuto alla presenza, di fatto, di categorie di associati privilegiati in relazione alle deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, l'approvazione di regolamenti, la nomina di cariche direttive, ecc.

\*\*\*

**C) Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport – Decreto 6 marzo 2013 recante “Annullamento d'ufficio della direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo”.**

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 83 del 9 aprile 2013, il decreto di cui all'oggetto del 6 marzo 2013, recante "Annullamento d'ufficio della

direttiva 14 dicembre 2004 e del decreto 4 agosto 2005 di approvazione dello Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo".

In base a tale decreto, pertanto, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge 241/1990, la Direttiva emanata in data 14 dicembre 2004 dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed il decreto di approvazione dello Statuto dell'Istituto per il Credito Sportivo, emanato in data 4 agosto 2005 dal Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono annullati d'ufficio, in via di autotutela.

\*\*\*

**D) Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni - AGCOM – Delibera 18 ottobre 2012 recante "Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l'anno 2012 (stagione sportiva 2011/2012) (Delibera n. 479/12/CONS)".**

E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 81 del 6 aprile 2013, la delibera di cui all'oggetto, recante "Misura e modalità di versamento del contributo annuo dovuto dagli organizzatori delle competizioni per la commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, per l'anno 2012 (stagione sportiva 2011/2012) (Delibera n. 479/12/CONS)".

Tale delibera dispone che, per l'anno 2012, la contribuzione di cui all'art. 29 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, dovuta all'Autorità dai soggetti organizzatori di competizioni sportive professionistiche a squadre, ovvero, per i campionati di pallacanestro, la Lega Società di Pallacanestro Serie A e, per i campionati di calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie A, la Lega Professionisti Serie B e la Lega Italiana Calcio Professionistico, è fissata in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi lordi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi conseguiti in riferimento alla stagione sportiva 2011/2012, risultanti dall'ultimo bilancio o altra scrittura contabile o fiscale obbligatoria, approvati prima dell'adozione della presente delibera.

\*\*\*

Cordiali saluti.

  
Roberto Fabbricini  
Segretario Generale



6 maggio 2013

5069/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
LORO SEDI

## CIRCOLARE N°53

Con la presente, si ritiene opportuno rammentare ai Comitati L.N.D., ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, il disposto di cui all'art. 94 ter, commi 12 e 13, delle N.O.I.F., in ordine ai termini individuati dalla norma citata ai fini dell'iscrizione al Campionato di competenza delle nostre Associate. Ai commi 12 e 13 è stabilito che, in presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., **le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione ai rispettivi Campionati.**

Ciò significa che le Società interessate dovranno produrre al Comitato/Divisione competente documentazione incontestabile e dimostrativa della conoscenza e accettazione del percipiente, recante data successiva alla decisione divenuta definitiva **entro il 31 Maggio di ciascuna Stagione Sportiva**, dalla quale si evinca in maniera assolutamente inconfutabile l'avvenuto adempimento del debito sancito, in via definitiva, dall'Organo competente. **In caso contrario, la Società inadempiente deve essere esclusa dal Campionato di competenza.**

Si rappresenta, inoltre, al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque che, in caso di retrocessione della Società al Campionato regionale, gli stessi dovranno trasmettere al Comitato Regionale competente, entro il 15 giugno di ciascuna Stagione, un prospetto riepilogativo delle eventuali pendenze a carico della Società interessata rimaste inadempite a seguito di decisioni divenute definitive entro il 31 Maggio precedente, adottate dalla Commissione Accordi Economici, dalla Commissione Vertenze Economiche e dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D..

I Comitati Regionali, invece, dovranno trasmettere al Dipartimento Interregionale, al Dipartimento Calcio Femminile e alla Divisione Calcio a Cinque, le posizioni relative ad eventuali pendenze economiche delle Società promosse ai Campionati Nazionali organizzati dai citati Dipartimenti e Divisione Calcio a Cinque, per la stagione sportiva 2013/2014.

IL SEGRETARIO GENERALE

Massimo Ciaccolini

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704  
info@postalnd.it - www.lnd.it  
C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

IL PRESIDENTE

Carlo Tavecchio



## **COMUNICATO UFFICIALE N. 238** **Stagione Sportiva 2012/2013**

Approssimandoci alla conclusione della corrente Stagione Sportiva 2012-2013, si richiama l'attenzione dei Comitati e delle Divisioni sulla necessità di informare le rispettive Società in ordine alla corretta applicazione **dell'art. 32 bis, delle N.O.I.F., inerente la durata del vincolo di tesseramento e lo svincolo per decadenza.**

Nel recente passato, infatti, numerose Società della L.N.D. e molti calciatori hanno erroneamente interpretato la valenza dello svincolo per decadenza del tesseramento, nel senso cioè che – una volta ottenuto lo stesso – gli stessi ritengono di poter svolgere attività senza contrarre un nuovo vincolo che, ovviamente, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F., dovrebbe essere di durata annuale. La partecipazione di un calciatore all'attività federale deve prevedere necessariamente il tesseramento, da parte dello stesso, e in caso contrario le Società e i calciatori incorrono nelle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per tale motivo, a specifica delle disposizioni di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., è opportuno chiarire che, **fatta salva la previsione di cui al punto 7, dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F., il calciatore che ottiene lo svincolo per decadenza del tesseramento, per svolgere attività federale deve assumere con la propria o con altra Società un vincolo della durata di una sola stagione sportiva, al termine della quale il tesseramento decade automaticamente. Tale procedura dovrà, ovviamente, essere ripetuta per ogni stagione sportiva nella quale il calciatore intenda partecipare all'attività federale.**

Si raccomanda a tutte le Società la scrupolosa osservanza delle suddette disposizioni.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 6 MAGGIO 2013**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Massimo Ciaccolini**

**IL PRESIDENTE**  
**Carlo Tavecchio**